

Premessa

Stante che il C.d.S. ha definitivamente annullato le decisioni prese dall'allora AEEG di cui alla del. ARG/gas 89/10, i Venditori – esenti quindi da responsabilità nel merito – dovrebbero poter riscuotere l'intero credito insorto a loro favore, risultante dalla differenza tra quanto allora complessivamente versato dai Clienti a titolo di corrispettivo – calcolato in base a un valore più basso del coefficiente k – e quanto avrebbero dovuto pagare in applicazione del rideterminato valore di tale coefficiente, senza alcuna riduzione che tenga conto del rischio credito connesso alla riscossione diretta dei pagamenti, nonché dei costi evitati di fatturazione ed eventuale azione di recupero del credito che i Venditori sosterebbero in assenza di tale meccanismo (rif.to punto 3.24 del DCO).

Peraltro, il DCO, nel proporre l'introduzione di una nuova componente, non dà informazioni sulla dimensione della prevista riduzione, né descrive le intenzioni di detto ridimensionamento.

Nello specifico, le scriventi Società di Vendita concordano appunto nel richiedere l'introduzione di una nuova componente piuttosto che prevedere la regolazione diretta dei pagamenti, per le motivazioni che saranno riportate nel seguito del presente documento.

Q1. Si condivide la proposta di regolazione diretta dei pagamenti? Se no, per quali motivi?

Non si condivide assolutamente la proposta di regolazione diretta dei pagamenti.

Le motivazioni principali riguardano il fatto che il mutato perimetro della Clientela porterebbe di fatto a delle problematiche gestionali, di inadempienza da parte del Cliente finale, di disaffezione dei Clienti in generale verso il sistema. Il periodo di tempo oggetto di ricalcolo porterebbe a difficoltà di comprensione della tematica da parte del Cliente finale, oltre che a enormi difficoltà nella riscossione di quanto dovuto.

Inoltre, la modalità di regolazione diretta farebbe emergere un potenziale rischio di comportamenti opportunistici da parte di eventuali Venditori non presenti sul mercato negli anni oggetto di ricalcolo.

Si tenga inoltre conto dei costi legati alla fatturazione “fuori ciclo” di tali ricalcoli e ai costi di gestione di tutte le attività connesse; costi che rischierebbero addirittura di risultare potenzialmente maggiori degli incassi.

Q2. Si condividono gli elementi minimi dell'informativa illustrati al paragrafo 3.5? Quali eventuali ulteriori elementi dovrebbe contenere?

(Risposta in ordine al singolo quesito Q2, ferma restando la non condivisione della proposta; vedasi risposta al quesito Q1.)

Per quanto riguarda l'indicazione del recapito cui il Cliente potrebbe rivolgersi per ottenere maggiori informazioni e chiarimenti, sarebbe preferibile una gestione centralizzata di questo aspetto, demandando tale compito, ad esempio, allo *Sportello per il consumatore Energia e Ambiente*.

Per quanto riguarda l'indicazione della facoltà del Cliente di ottenere la rateizzazione, si veda la risposta al quesito Q4.

Q3. In alternativa, potrebbe essere preferibile un testo predisposto dall'Autorità?

(Risposta in ordine al singolo quesito Q3, ferma restando la non condivisione della proposta; vedasi risposta al quesito Q1.)

Sì, sarebbe preferibile, allo scopo di evitare difformità.

Q4. Si condividono le modalità di rateizzazione di cui al paragrafo 3.9? Se no, per quali motivi?

(Risposta in ordine al singolo quesito Q4, ferma restando la non condivisione della proposta; vedasi risposta al quesito Q1.)

Non si condividono le modalità di rateizzazione. Precisamente, si ritiene assolutamente eccessiva l'introduzione di tali obblighi per importi così esigui (23,00 €, imposte incluse, per Cliente medio da 1.400 Smc/anno). Piuttosto, potrebbe al più essere introdotto, per i soli Clienti domestici, un limite minimo di consumo, ad esempio pari a 3.600 Smc/anno, corrispondente a circa 60,00 €, imposte incluse, al di sotto del quale non vi è obbligo di offrire la rateizzazione (ferma restando la possibilità di scelta del singolo Venditore di offrirla comunque).

Per quanto detto, potrebbe risultare sensato mantenere il diritto di richiedere la rateizzazione solo per i Clienti finali non domestici.

Inoltre, per come formulato nel DCO, l'obbligo di proporre la rateizzazione sembrerebbe irragionevolmente esteso, per i casi in cui il Cliente è ancora servito dal medesimo Venditore alle condizioni di tutela, all'intera fattura di periodo contenente il ricalcolo.

Q5. Si condivide l'introduzione di un meccanismo di riconoscimento per i crediti non riscossi? Se no, per quali motivi?

(Risposta in ordine al singolo quesito Q5, ferma restando la non condivisione della proposta; vedasi risposta al quesito Q1.)

Si condivide l'introduzione di un meccanismo di riconoscimento per i crediti non riscossi.

Q6. Si condivide la proposta di introduzione di una nuova componente? Se no per quali motivi?

Si condivide senza dubbio la proposta di introduzione di una nuova componente, la quale viene ritenuta preferibile rispetto alla proposta di regolazione diretta dei pagamenti.

Q7. Si condivide la proposta di modulare gli importi da riconoscere per tenere conto della sussistenza o meno del rapporto contrattuale con il cliente finale? Se no per quali motivi? Di quanto si ritiene debbano essere ridotti gli importi? Si forniscano elementi a supporto della risposta.

Per quanto detto nella risposta al quesito Q1, non si condivide l'ipotesi di riduzione degli importi dovuti nel caso di introduzione di una nuova componente tariffaria. Né si condivide la proposta di modulare gli importi da riconoscere per tenere conto della sussistenza o meno del rapporto contrattuale col Cliente finale. Infatti, la verifica dell'esistenza o meno di un rapporto contrattuale in essere col Cliente finale all'interno della finestra temporale oggetto di ricalcolo porterebbe a ridurre in modo sensibile i benefici economici spettanti al Venditore.

Q8. Quale delle soluzioni tra quelle prospettate si ritiene preferibile e per quali motivi?

Si ritiene preferibile la soluzione che prevede l'introduzione di una nuova componente; per quanto riguarda le motivazioni, si veda la risposta al quesito Q1.

Q9. Si condividono le tempistiche di implementazione illustrate? Se no, per quali motivi?

Si condividono le tempistiche di implementazione illustrate.